

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	84

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07</i>)	113
AVVERTENZA	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua

assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile.

C. 3269 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Fragomeli, nella seduta ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, la quale è già stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

Nuovo testo C. 2572 Carocci.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Fragomeli, nella seduta ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, la quale è già stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO, indi del Vicepresidente Paolo PETRINI – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte quindi che si proseguirà nell'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, pubblicate nel loro complesso in allegato al resoconto della seduta del 10 marzo scorso.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, a parziale modifica dei pareri espressi nella seduta di ieri, avverte che la proposta di riformulazione degli emendamenti Gebhard 1.202 e Kronbichler 2.015 è nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. ».

Chiarisce altresì che la proposta di riformulazione degli emendamenti Morretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139 è la seguente:

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole « ed eccezionali, ».

Avverte inoltre che la proposta di riformulazione degli emendamenti Blažina 1.213, Pagano 1.122, Palese 1.89, Sandra Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208 è la seguente:

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ».

Avverte quindi che la seconda parte della proposta di riformulazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159 è la seguente:

All'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come

risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

Davide ZOGGIA (PD), alla luce delle proposte di riformulazione presentate dal relatore, come modificate nella seduta odierna, ritiene che il testo del provvedimento, ove modificato in base a tali proposte, possa ritenersi sostanzialmente soddisfacente. In particolare, accoglie con favore le proposte volte a modificare gli aspetti relativi al mantenimento del criterio di indivisibilità delle riserve delle banche di credito cooperativo, la nuova defi-

nizione del meccanismo di *way out* per le banche di credito cooperativo che non aderiscano al gruppo cooperativo bancario, il ruolo centrale di vigilanza affidato alla Banca d'Italia e, non da ultimo, il rafforzamento del principio mutualistico nell'ambito dell'attività della cooperativa conferente.

Preannuncia quindi il suo voto favorevole sugli emendamenti sui quali il dal relatore ha avanzato proposte di riformulazione; in tale contesto ritiene comunque che debba essere ancora chiarito l'aspetto relativo alla previsione del versamento, previsto nella misura del 20 per cento del patrimonio netto, a carico delle BCC che conferiscono le proprie aziende bancarie ad una società per azioni. Auspica quindi che rispetto a tale questione relatore e Governo possano operare un'ulteriore riflessione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel prendere atto delle considerazioni del deputato Zoggia, valuta con favore tale atteggiamento costruttivo rispetto alla prosecuzione dell'esame sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S), nel ribadire le perplessità del Movimento 5 Stelle rispetto al contenuto del provvedimento, ritiene che le proposte di riformulazione del relatore che prevedono la possibilità che le BCC conferiscano le proprie aziende bancarie ad una società per azioni, la quale proseguirà l'esercizio dell'attività bancaria stessa, non siano idonee a fugare i dubbi circa l'effettività dei poteri che le BCC conferenti continueranno ad avere sulla SpA conferitaria. Ritiene infatti sarebbe stato opportuno individuare esplicitamente nell'ambito del provvedimento che le banche di credito cooperativo manterranno il loro ruolo di guida e che la gestione della SpA dovrà essere necessariamente effettuata con finalità e in base ai principi mutualistici.

Con riferimento al termine di 60 giorni entro il quale le BCC dovranno presentare istanza alla Banca d'Italia per il conferimento delle proprie aziende bancarie a una società per azioni autorizzata all'e-

sercizio dell'attività bancaria, ritiene si tratti di un limite temporale probabilmente troppo esiguo, il quale non consentirà alle BCC di gestire in modo oculato la fase di trasformazione della propria veste societaria.

Francesco RIBAUDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Zoggia, rileva come, grazie alle soluzioni individuate dal relatore nelle sue proposte di riformulazione di taluni emendamenti, sia stato individuato un punto di equilibrio ragionevole su alcune questioni centrali del decreto-legge.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, sottolinea come sia insito nella scelta delle BCC che decideranno di trasformarsi in SpA la volontà di continuare ad esercitare attività bancaria in base ai criteri propri della diversa forma societaria che hanno deciso di assumere.

Michele PELILLO (PD) ritira tutti gli emendamenti presentati da deputati del Partito democratico riferiti agli articoli 1 e 2 sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Accetta quindi le proposte di riformulazione presentate dal relatore aventi ad oggetto emendamenti del suo gruppo; nel condividere inoltre le considerazioni del deputato Zoggia, auspica che possa essere svolta un'ulteriore valutazione in relazione all'onerosità prevista nell'ambito della procedura di *way out* delle BCC.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo emendamento 1.6, esaminato nella seduta di ieri, ribadisce come esso fosse volto a mantenere l'obbligo di devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo a fondi mutualistici e ad evitare che, in base ad una logica assolutamente scorretta e a rischio di incostituzionalità, si stabilisca la devoluzione ad una società per azioni del patrimonio delle BCC, il quale è stato conferito dai cittadini in considerazione della loro finalità mutualistica.

Ritiene infatti che, ove fosse approvata la riforma delle banche di credito coope-

rativo, come prevista nel decreto-legge, verrebbe tradito l'affidamento di coloro che, nel corso degli anni, hanno affidato i propri risparmi al sistema delle banche di credito cooperativo.

Nel sottolineare come i diritti acquisiti siano oggetto di tutela da parte del Governo solo quando riguardano categorie privilegiate, come nel caso dei titolari delle cosiddette «pensioni d'oro», segnala il sostanziale tradimento della fiducia dei cittadini ad opera del provvedimento in esame e auspica un ripensamento dell'Esecutivo in tal senso.

Conferma quindi il suo voto contrario sugli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che le proposte di riformulazione presentate dal relatore non risolvano le questioni più problematiche oggetto del decreto-legge. Nel segnalare come la previsione di una *way out* alternativa alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo costituirà motivo di indebolimento del gruppo stesso, ritiene inoltre che il termine di 60 giorni entro il quale le BCC saranno tenute a presentare istanza di conferimento delle rispettive aziende bancarie a una Spa creerà una forte pressione sulle BCC più piccole, le quali saranno inevitabilmente indotte a creare altri gruppi fondendosi con istituti più grandi.

Rileva inoltre evidente che il processo di conferimento dell'attività bancaria alla società per azioni non possa in alcun modo escludere che la SpA stessa possa essere acquisita da altri soggetti. Nel manifestare la propria preoccupazione in relazione alla complessiva impostazione della riforma delle BCC, ritiene che essa possa avere effetti inaspettati e gravi, opposti alle finalità di consolidamento del settore bancario cooperativo alle quali mira il decreto-legge.

Filippo BUSIN (LNA), nel rilevare come le proposte di riformulazione degli emendamenti risolvano il problema dell'affrancamento delle riserve indivisibili delle BCC, evidenzia tuttavia come la soluzione

raggiunta a tale proposito renda tuttavia ancora più incomprensibile la *ratio* della previsione dell'obbligo del versamento allo Stato del 20 per cento del patrimonio netto a carico delle BCC che conferiscano alle proprie aziende bancarie ad una società per azioni. Chiede quindi al Governo le motivazioni dell'onerosità del meccanismo della *way out*.

Ferdinando ALBERTI (M5S) preannuncia l'intenzione del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere alcuni degli emendamenti ritirati dal gruppo del Partito Democratico.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione del parere espresso nella seduta di ieri sugli emendamenti e sulle proposte di riformulazione del relatore relative ad alcuni di essi, esprime parere favorevole sulle ulteriori riformulazioni presentate dal relatore nella seduta odierna.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.32.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.44, il quale è volto a eliminare l'obbligo di trasformazione delle banche di credito cooperativo in SpA, sostituendo, al comma 4, lettera *b*), le parole «banche popolari o» con le parole «o banche costituite in società per azioni».

Richiama, in tal senso, le considerazioni svolte dal deputato Villarosa, in merito alla tutela dell'affidamento che i cittadini hanno riposto negli anni in enti con finalità mutualistica, i quali sono stati di sostegno alle piccole imprese presenti sul territorio.

Nel rammaricarsi per il parere contrario espresso sul suo emendamento 1.44, chiede quindi su di esso una nuova valutazione da parte del relatore e del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in relazione alla questione dell'obbligo di trasformazione delle BCC in società per azioni, segnala come, nel caso di appro-

vazione della riforma delle BCC in esame, potrebbe verificarsi il seguente caso: qualora vi fossero due società consortili per azioni (Scpa), di cui l'una è costituita in forma di banca popolare e l'altra nella forma di banca di credito cooperativo, venissero entrambe trasformate in SpA, esse sarebbero sottoposte a un trattamento diverso, a causa della diversa soglia massima di attivo entro la quale le banche popolari e le banche di credito cooperativo possono continuare ad esercitare l'attività bancaria.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.44.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sugli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, esprime perplessità sul fatto di prevedere una possibilità di recesso per le BCC, ritenendo che tale misura possa contrastare con le finalità mutualistiche. Ritiene altresì che tale disposizione vada in una direzione contraria alla finalità di realizzare un gruppo bancario cooperativo più solido. Chiede quindi la motivazione del parere favorevole espresso dal relatore su tali proposte emendative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non comprende la *ratio* delle disposizioni contenute negli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, facendo notare che, secondo l'impostazione di tali proposte emendative, si consentirebbe a qualsiasi banca di credito cooperativo di trasformarsi in SpA. Si chiede, inoltre, quale sarebbe l'utilità della procedura di *way out* in presenza di tale possibilità di recesso.

Michele PELILLO (PD) fa notare come le proposte emendative Zoggia 1.37 e Petrini 1.56 mirino a sottrarre il provvedimento da eventuali rilievi di incostituzionalità, che potrebbero derivare dalla creazione di un gruppo bancario blindato, dal quale fosse impossibile uscire. Fa presente, in ogni caso, che l'ipotesi contemplata da tali disposizioni appare più teorica che pratica.

Davide ZOGGIA (PD) chiede al Governo di chiarire se, a legislazione vigente e alla luce delle disposizioni recate dal decreto – legge, sarà possibile per una BCC fondersi insieme ad un'altra BCC o se essa sarà costretta a trasformarsi in una SpA.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come, a legislazione vigente, tale possibilità già esista, senza obbligo di devoluzione delle riserve, e come essa non sia preclusa dalle norme del decreto – legge. Precisa inoltre come, a regime, la BCC risultante dalla fusione dovrà essere parte di un gruppo oppure trasformarsi in SpA e devolvere le riserve indivisibili.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56 (*vedi allegato 1*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Sandra Savino 1.42, Paglia 1.33, Pesco 1.45, Alberti 1.43, Buttiglione 1.47 e 1.49, Paglia 1.38 e Busin 1.53.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustrando l'emendamento Pesco 1.105, di cui è cofirmatario, fa notare come, anche in materia di recesso, si stiano introducendo nell'ordinamento norme incostituzionali, mutando la natura mutualistica delle banche di credito cooperativo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.105.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.60, rilevando che esso mira a risolvere le situazioni di criticità delle BCC attraverso la costituzione di un consorzio regionale, volto a sovvenire alle eventuali situazioni di crisi in cui incorrano le BCC, salvaguardando la base territoriale delle medesime banche di credito cooperativo.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come la proposta del Governo riguardante la possibilità di creare sottogruppi territoriali, formalizzata nella proposta di riformulazione dell'emendamento Ginato 1.134, vada in parte nella direzione

indicata dalla proposta emendativa in esame, facendo presente come il sottogruppo possa aderire come tale al gruppo più grande, mantenendo sia la sua caratterizzazione territoriale sia una buona capacità operativa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) fa notare che l'emendamento 1.60 si pone a garanzia della dimensione territoriale delle BCC, osservando che il provvedimento rischia di determinare la chiusura delle banche di credito cooperativo presenti nelle zone del Paese meno sviluppate dal punto di vista economico, causandone la desertificazione finanziaria e disperdendo la fondamentale funzione, anche sociale, svolta dalle stesse BCC.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.60, Villarosa 1.102, 1.100, 1.101 e 1.99.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.67, a sua prima firma, il quale intende consentire alle BCC di trasformarsi in un consorzio di banche cooperative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di chiarire se una banca di credito cooperativo che si trasformi in SpA, nel caso in cui abbia attivi per un ammontare pari ad una somma inferiore ad 8 miliardi, possa trasformarsi in banca popolare.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che tale ipotesi possa realizzarsi, precisando che in tal caso si dovrebbe procedere alla devoluzione delle riserve indivisibili.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.67.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.118, chiedendo al relatore e al Governo il motivo del parere contrario su di esso.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa notare che non avrebbe senso precludere alle banche di credito cooperativo la possibilità di rivolgersi al mercato, osservando che il provvedimento è chiaro nel definire i soggetti che esercitano il controllo sul gruppo, offrendo ampie garanzie in tal senso.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.118.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.107, facendo notare che il carattere di esclusività della detenzione del capitale del gruppo cooperativo da parte delle BCC appare necessario, in quanto altrimenti si consentirebbero ad altri soggetti di acquisire il controllo sul gruppo stesso, in contrapposizione ai fini mutualistici delle BCC.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.107 e Alberti 1.117.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame della proposta di riformulazione avanzata dal relatore sugli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208.

Sandra SAVINO (FI-PdL), ritiene inadeguata la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.197, evidenziando come fosse sua intenzione proporre l'introduzione, nell'ambito del provvedimento, della possibilità di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti esclusivamente da banche a carattere regionale aventi sede nel territorio di tutte le regioni a statuto speciale, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel rilevare come la proposta di riformulazione del relatore sia volta al solo riconoscimento delle peculiarità linguistiche e culturali delle BCC presenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ritiene assolutamente ingiusto che, in contrasto con i principi relativi alla specialità regionale contenuti nella Costituzione, le

Province di Trento e Bolzano siano le uniche alle quali il relatore e il Governo intendono garantire la possibilità di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi, così come previsto dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Gebhard 1.202 e dell'articolo aggiuntivo Kronbichler 2.015.

Segnala quindi, ancora una volta, il Governo si accinga ad assumere provvedimenti lesivi della specialità di talune regioni italiane, tra le quali il Friuli Venezia-Giulia, ignorandone le particolari esigenze.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, segnala come la riformulazione degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208 sia volta prevedere che il MEF intervenga, con riferimento alle regioni con caratteristiche peculiarità linguistiche e culturali, individuando modalità e criteri per assicurarne il riconoscimento e la salvaguardia.

Con riferimento alla sua proposta di riformulazione dell'emendamento Gebhard 1.202 e dell'articolo aggiuntivo Kronbichler 2.015, osserva come essa sia invece volta a tutelare la diversa situazione esistente nelle provincia di Trento e di Bolzano, nelle quali, diversamente da quanto avviene in Friuli Venezia-Giulia e in altre regioni a statuto speciale, sono presenti gruppi bancari i quali operano esclusivamente nelle relativa provincia autonoma.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel condividere le considerazioni del relatore Sanga sull'oggetto delle proposte di riformulazione richiamate, sottolinea come la questione della costituzione di autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente in un determinato territorio provinciale, vada tenuta distinta dalla proposta di riformulazione che introduce compiti del MEF in relazione all'individuazione di criteri per salvaguardare le peculiarità linguistiche e culturali delle BCC aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Al riguardo ricorda che il provvedimento in esame già prevede la possibilità, per tutte le BCC, di formare sottogruppi territoriali e come invece venga data piena autonomia nella costituzione di gruppi bancari cooperativi nelle province di Trento e di Bolzano. Rileva, peraltro, come, nei fatti, al momento tale possibilità potrà essere colta solo dagli istituti bancari facenti parte del sistema delle *Raiffeisen* presenti nel territorio della provincia di Bolzano, i quali costituiscono un *unicum* nel sistema bancario italiano.

In tale contesto ribadisce il parere favorevole del Governo sulla proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208.

Sandra SAVINO (FI-PdL), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.197.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) manifesta l'imbarazzo del Movimento 5 Stelle rispetto alla riformulazione degli emendamenti relativi alle banche di credito cooperativo aventi sedi nelle regioni a statuto speciale, la quale risulta assolutamente meno convincente rispetto al testo originario degli emendamenti.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208, sottolineando come, pur essendo favorevole sul merito della proposta, il suo gruppo non possa condividere la disparità di trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto alle province autonome di Trento e Bolzano.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che anche i presentatori degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208 hanno accolto la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Sandra Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208, come riformulati.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, sottolinea come essa, sopprimendo il requisito dell'eccezionalità, previsto dal nuovo articolo 37-*bis* del TUB, come condizione per l'intervento della capogruppo nella nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle BCC aderenti al gruppo bancario cooperativo, amplifichi ulteriormente i poteri della capogruppo stessa. Nel ribadire il giudizio contrario del Movimento 5 Stelle nei confronti di tale impostazione, ritiene che poteri tanto ampi, oggi attribuiti alla Banca d'Italia, possano condurre ad abusi della capogruppo sulle BCC appartenenti alla *holding* cooperativa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non condive la proposta di riformulazione del relatore, alla quale elimina il carattere dell'eccezionalità dei casi in cui la capogruppo avrebbe il potere di intervenire per la nomina o revoca dei componenti degli organi di gestione delle BCC aderenti al gruppo stesso.

La Commissione approva gli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, come riformulati, e respinge l'emendamento Sandra Savino 1.108.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il suo emendamento 1.78, il quale è volto a diminuire il requisito minimo di patrimonio netto richiesto per la società capogruppo del gruppo bancario cooperativo da un miliardo a 500 milioni di euro. Segnala quindi come, per un errore, i suoi emendamenti da 1.78 a 1.71 indichino un nuovo importo del livello di patrimonio della capogruppo del gruppo bancario cooperativo espresso in migliaia di euro, lad-

dove esso deve intendersi in milioni di euro.

Daniele PESCO (M5S) chiede quali siano gli elementi e i dati in base ai quali il Governo ha stabilito la soglia di un miliardo e di 200 milioni di euro rispettivamente per la costituzione della società capogruppo e per il conferimento in una società per azioni dell'attività bancaria da parte della BCC.

Filippo BUSIN (LNA) chiede le motivazioni in base alle quali il Governo ha ritenuto che, nonostante per il conferimento in una SpA dell'azienda bancaria posseduta dalla BCC sia sufficiente un patrimonio di 200 milioni di euro, sia invece necessario che la società capogruppo del gruppo bancario cooperativo abbia un patrimonio netto minimo di un miliardo di euro. Osserva inoltre come la previsione di una soglia di patrimonio minima fissata ad un importo inferiore comporterebbe la probabilità della costituzione di più gruppi bancari, con conseguente beneficio in termini di maggiore concorrenza nel settore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di chiarire la base scientifica delle valutazioni relative alla determinazione del requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa notare che la finalità del provvedimento, da un lato, è quella di prevedere la possibilità, per le BCC che non ritengano di aderire a gruppo bancario cooperativo, di disporre di un'alternativa, e, dall'altro, di favorire aggregazioni di una certa grandezza, aventi una dimensione di carattere nazionale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che le valutazioni del Governo appaiono discrezionali frutto di un atteggiamento arbitrario che è sempre pericoloso in democrazia e non sgombrando il campo dal dubbio che l'intenzione del Governo

sia quella di favorire banche ad esso vicine.

Marco CAUSI (PD), citando l'esperienza maturata nel campo della cooperazione bancaria in altri Paesi, ricorda che il più grande gruppo cooperativo mondiale, il gruppo Desjardins, operante in Quebec, ha un patrimonio complessivo di 248 miliardi di euro, che il gruppo francese Credit Agricole raggruppa oltre duemila banche locali ed ha un patrimonio di circa 60 miliardi di euro, che il gruppo di credito cooperativo olandese Rabobank raggruppa oltre centocinquanta banche locali con un patrimonio di 45 miliardi e che in Germania si sta procedendo alla fusione dei due principali gruppi bancari cooperativi.

Evidenzia quindi come i rilievi critici mossi nei confronti del provvedimento, secondo i quali le misure in esame favorirebbero nel settore fenomeni di « gigantismo », siano infondati alla luce del confronto internazionale. Osserva che la finalità del provvedimento è solo quella di favorire maggiore solidità del sistema del credito cooperativo, considerata la sua attuale fragilità, dotandolo di maggiori strumenti di patrimonializzazione. Considera quindi che il dibattito sul tema dovrebbe essere maggiormente consapevole nella necessità di superare gli elementi di debolezza che caratterizzano ancora il sistema economico nazionale, rendendolo perdente nel confronto con altri Paesi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che prendere a riferimento l'esperienza acquisita da altri Paesi sia improprio, considerata la specificità di ogni Paese. Fa inoltre notare che gli esempi richiamati dal deputato Causi fanno riferimento a gruppi con a capo cooperative e non società per azioni.

Considera quindi un errore continuare a rappresentare il sistema delle BCC come carente dal punto di vista della patrimonializzazione, che, a suo avviso, risulta superiore a quella delle altre banche.

Marco CAUSI (PD) fa notare come le sue considerazioni si basino su dati certi e oggettivi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), dopo aver notato che l'efficacia delle proposte emendative in esame è attenuata dalla previsione di una procedura di *way out*, osserva che il provvedimento mira a creare due modelli di BCC, costituiti, da un lato, dall'esistenza di unico gruppo bancario più grande, e dall'altro, dalla presenza di forme di aggregazione con banche che hanno scelto di non aderire al gruppo. Ritene che, questo punto, sarebbe stato preferibile favorire la costituzione di più gruppi di banche di credito cooperativo.

Filippo BUSIN (LNA) pur apprezzando l'invito del deputato Causi a sprovvincializzare il sistema bancario nazionale, osserva che sarebbe opportuno abbassare la soglia relativa al requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo, al fine di valorizzare la specificità territoriale delle banche di credito cooperativo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.66.

Ferdinando ALBERTI (M5S), illustrando l'emendamento Pesco 1.62, fa presente che le valutazioni alla base della disposizione in esame sono arbitrarie e non rispondano a criteri scientifici, ritenendo inopportuno richiamare l'esempio di altri Paesi, che hanno un ordinamento completamente diverso. Osserva che la finalità del provvedimento sembra essere quella di realizzare un sistema bancario uniforme che si adegui alle finalità speculative presenti in ambito europeo, a scapito della specificità territoriale dell'Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.62 e Busin 1.130.

Daniele PESCO (M5S), illustrando l'emendamento 1.63 a sua prima firma, osserva che la mancanza di criteri scientifici alla base delle valutazioni del Governo

dimostra la sua volontà di favorire banche ad esso vicine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.63 e Busin 1.129.

Ferdinando ALBERTI (M5S), nel dichiarare di far proprio l'emendamento Causi 1.141, interviene sull'emendamento Paglia 1.78, facendo notare che le misure in esame sembrerebbero favorire la creazione di soli quattro gruppi bancari cooperativi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 1.78, Causi 1.141, Paglia 1.77 e 1.76, gli emendamenti Paglia 1.75 e Dellai 1.70, nonché gli emendamenti Paglia 1.74, 1.72, 1.73 e 1.71.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.65, chiedendo al Governo di chiarire se le BCC parteciperanno, attraverso le riserve, al rischio di impresa delle attività bancarie. Ritiene in generale che il provvedimento in esame proponga soluzioni normative contrarie alla natura mutualistica delle banche di credito cooperativo.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come il rischio di impresa sia insito nell'esercizio dell'attività bancaria, indipendentemente dalla veste giuridica della società che la esercita.

Daniele PESCO (M5S) chiede al Governo se, in caso di affrancamento delle riserve delle BCC, esse entrino comunque a far parte del capitale di rischio della società per azioni autorizzata ad esercitare l'attività bancaria.

Michele PELILLO (PD) osserva come, già nella situazione attuale, le riserve facciano parte del patrimonio delle banche di credito cooperativo e siano quindi soggette al rischio di impresa relativo all'esercizio dell'attività creditizia svolta dalle banche stesse.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.65.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti in relazione alla previsione, recata dal provvedimento, dell'obbligo di versamento di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto della banca di credito cooperativo, a titolo di imposta straordinaria, nel caso di conferimento dell'attività bancaria in SpA, rilevando come tale previsione, anziché sostenere il settore del credito cooperativo ne comporti un indebolimento, in contraddizioni con gli obiettivi dichiarati del decreto-legge.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.115.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene opportuno definire nel decreto-legge il rapporto tra la SpA capogruppo e gli eventuali sottogruppi in essa sostituiti.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia come la possibilità di costituire i sottogruppi all'interno del gruppo bancario cooperativo costituisca uno strumento messo a disposizione delle BCC per valorizzare sottogruppi di banche costituiti su base territoriale e organizzati in funzione del proprio collegamento con uno specifico territorio.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che tali aspetti relativi ai rapporti all'interno del gruppo bancario cooperativo vadano esplicitati nel testo del decreto-legge, indicando se le BCC appartenenti a un sottogruppo debbano essere considerate come entità singole o come facenti parte di un sottogruppo unitario.

Federico GINATO (PD) ritiene che tali aspetti debbano essere lasciati alle determinazioni che verranno assunte dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale potrà prevedere, presumibilmente, la costituzione di due contratti di coesione (di cui uno relativo ai rapporti tra il gruppo e le singole BCC e l'altro relativo ai

rapporti tra il gruppo e gli eventuali sottogruppi), ovvero alla formazione di un contratto di coesione che, comunque, contenga specifiche disposizioni relative alle funzioni dei sottogruppi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ribadisce l'esigenza di specificare tali profili già nell'ambito del provvedimento in esame.

La Commissione approva l'emendamento Ginato 1.134, come riformulato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.103, il quale precisa che l'indicazione, da parte dello statuto della capogruppo, del numero massimo delle azioni detenibili da ciascun socio deve essere ispirata a criteri di valorizzazione della partecipazione dei soci in assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 1.103, Paglia 1.91 e 1.87.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.94, il quale intende eliminare la possibilità, per la capogruppo, di nominare o revocare componenti degli organi di amministrazione delle BCC appartenenti al gruppo.

Marco CAUSI (PD) considera contraddittorio che il gruppo M5S, da un lato dichiara di battersi per l'assoluto rispetto dei principi di legalità, mentre, dall'altro, nel caso specifico, si oppone alla possibilità che l'autorità di vigilanza intervenga per assicurare la corretta gestione delle BCC appartenenti al gruppo bancario cooperativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come l'emendamento sia formulato in termini opposti a quelli descritti dal deputato Causi, in quanto intende appunto prevedere che i poteri di intervento sulle singole BCC siano riservate all'autorità di vigilanza, e non a un soggetto privato quale la capogruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.94.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.95, il quale intende circoscrivere i poteri di intervento della capogruppo sugli organi di amministrazione e controllo della singola BCC, stabilendo che ciò possa avvenire solo in casi motivati ed eccezionali e dopo un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia nei confronti della stessa BCC.

Marco CAUSI (PD) ritiene che la capogruppo debba disporre di poteri per intervenire in caso di necessità sulle BCC appartenenti al gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.95.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.96, il quale tende a evitare il rischio che la capogruppo, attraverso i suoi poteri di revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della BCC, possa snaturare la natura e l'attività della stessa BCC, ritenendo che poteri così penetranti possano essere esercitati solo dall'autorità di vigilanza, che dovrebbe possedere i necessari requisiti di indipendenza e terzietà.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.96.

Paolo PETRINI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle 20 di oggi.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016 — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte quindi che la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, a partire dall'emendamento Villarosa 1.98.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.98 e 1.97 e l'emendamento Sandra Savino 1.110.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che gli identici emendamenti Busin 1.131 e Pesco 1.106 sono da ritenersi assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.132, Alberti 1.116, nonché gli emendamenti Sandra Savino 1.111 e 1.112 e approva l'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Paglia 1.198, Pesco 1.61, Villarosa 1.104, Paglia 1.86, e Sandra Savino 1.113 sono da ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.68, volto a introdurre, dopo il comma 2 del nuovo articolo 37 del TUB, la previsione secondo cui il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una BCC aderente al gruppo bancario cooperativo possa bloccare l'adozione, da parte della capogruppo, di atti idonei a compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche aderenti al gruppo stesso. Nel sottoporre tale proposta all'attenzione del Governo, osserva come l'introduzione di un potere di veto, in capo alle BCC, rispetto alle decisioni assunte dalla società capogruppo, possa essere utile a garanzia di una gestione della *holding* bancaria cooperativa il più possibile oculata.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala come il suo emendamento 1.104, il quale è volto a sostituire la lettera *c*) del comma 7 del nuovo articolo 37-*bis* del TUB introdotto dal provvedimento, individuando il criterio della distribuzione delle BCC sul territorio nazionale per la definizione del numero minimo di banche che devono costituire un gruppo bancario cooperativo, non possa essere ritenuto assorbito dall'approvazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene precluso l'emendamento Villarosa 1.104, in considerazione della nuova disciplina introdotta in materia dall'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.68.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.69, il quale è teso a realizzare le medesime finalità del suo emendamento 1.68, prevedendo che ogni banca di credito cooperativo aderente a un gruppo disponga del diritto di veto in caso di adozione, da parte della capogruppo, di atti che possano compromettere la sana e prudente gestione delle BCC aderenti al gruppo stesso. Ne raccomanda l'approva-

zione, sottolineando come si tratti di una proposta di buon senso, volta ad indurre la *holding* ad agire con atti di gestione ispirati a principi di correttezza e prudenza.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'emendamento Pesco 1.69, dichiara la disponibilità a riformularlo, prevedendo la possibilità, per le BCC aderenti a un gruppo bancario cooperativo, di appellarsi alla Banca d'Italia chiedendone l'intervento, in caso di comportamenti aggressivi posti in essere dalla capogruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 1.69, approva gli identici emendamenti Moretto 1.144 e Petrini 1.136 e respinge gli identici emendamenti Villarosa 1.164, Paglia 1.151, Buttiglione 1.127 e Maietta 1.149.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.165, il quale prevede che, nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 del TUB, nonché di cessione dei rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di SpA, restino fermi l'indivisibilità e gli effetti di devoluzione delle riserve ai fondi mutualistici, come previsto dalla legge n. 388 del 2000.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.165.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.175, il quale presenta finalità analoghe a quelle dell'emendamento Villarosa 1.165, prevedendo il mantenimento degli effetti di devoluzione del patrimonio delle banche di credito cooperativo previsti dalla legge n. 388 del 2000.

Con riferimento a tale specifica questione, evidenzia come gli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati dal relatore, non eliminino la violazione del principio di obbligo di devoluzione delle riserve ai fondi mutualistici; al contrario, la procedura di *way out* configurata nella proposta di riformulazione del relatore, determinerà il trasfe-

rimento di ingenti patrimoni, raccolti negli anni dalle BCC grazie alle agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato, a favore di SpA le quali eserciteranno l'attività bancaria in base a principi di gestione e con finalità del tutto diverse da quelle mutualistiche.

In relazione a tale ipotesi di *way out*, inoltre, segnala come non risulti previsto alcun correttivo volto a eliminare il rischio che, a seguito del conferimento in una SpA dell'azienda bancaria posseduta da una BCC, altri soggetti entrino nel capitale sociale della nuova società acquisendone le azioni.

Nel sottolineare come l'approvazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati, determini quindi un peggioramento del testo originario del decreto-legge, ribadisce il giudizio fortemente contrario del suo gruppo a qualunque violazione degli obblighi contenuti nella legge n. 388 del 2000. Ritiene infatti che le banche di credito cooperativo non debbano conferire le proprie aziende bancarie, bensì continuare a svolgere attività creditizia in veste di società cooperativa.

Auspica quindi una nuova valutazione da parte del Governo del suo emendamento 1.175.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel contestare le considerazioni del deputato Alberti relative agli effetti della devoluzione del patrimonio proprio delle BCC, conferma il suo parere contrario sull'emendamento Alberti 1.175.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberti 1.175 e Palese 1.161.

Daniele PESCO (M5S) dichiara la sua contrarietà sugli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, nella loro nuova formulazione, in quanto essi permettono alle società cooperative per azioni di utilizzare le riserve in loro possesso per svolgere l'attività bancaria conferita nelle nuove SpA, rilevando come, all'epoca delle

privatizzazioni bancarie fosse stato più chiaramente realizzata la separazione tra fondazioni bancarie e società bancarie.

Davide ZOGGIA (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, nella loro nuova formulazione, riconosce che questa rappresenta un miglioramento del meccanismo di *way out*, pur mantenendo delle perplessità in merito alla previsione dell'imposizione del 20 per cento sul patrimonio netto in caso di conferimento dell'azienda bancaria a una SpA.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) preannuncia il suo voto contrario sugli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, nella loro nuova formulazione, per le motivazioni già esposte.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'approvazione degli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati, comporta l'assorbimento dei seguenti emendamenti: gli identici emendamenti Pesco 1.177, Busin 1.184 e Buttiglione 1.126, Busin 1.185, Buttiglione 1.182, Chiarelli 1.156, Paglia 1.163, Villarosa 1.169 e 1.168, gli identici emendamenti Villarosa 1.166 e Buttiglione 1.125, nonché gli emendamenti Buttiglione 1.124 e 1.123, Busin 1.186, Buttiglione 1.121, gli identici emendamenti Villarosa 1.167 e Buttiglione 1.120, gli emendamenti Buttiglione 1.119, Chiarelli 1.157, Sandra Savino 1.179, Paglia 1.152, 1.153, 1.154 e 1.155, nonché l'emendamento Tabacci 1.92.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.176.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la *ratio* delle sue proposte emendative 1.173 e 1.174, che tendono, rispettivamente, a devolvere le maggiori entrate derivanti dal « *way out* » al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 1.173 e 1.174 e Sandra Savino 1.178.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra la sua proposta emendativa 1.194, che intende, con la soppressione del comma 7 dell'articolo 1, impedire che le banche di credito cooperativo emettano azioni di finanziamento che possano essere sottoscritte dalla società capogruppo o da altri soggetti. Analoghe considerazioni svolge con riferimento al successivo emendamento a sua prima firma 1.195.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberti 1.194 e 1.195.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la sua proposta emendativa 1.211, che mira a non snaturare completamente l'essenza delle banche di credito cooperativo, lasciando loro una minima possibilità di *governance*, evitando il rischio che di creare soggetti ibridi che nulla avrebbero a che fare con la natura di BCC, del resto già stravolta dal decreto-legge.

Ferdinando ALBERTI (M5S) evidenzia il rischio che, in un momento successivo, si possa eliminare il vincolo, attualmente previsto dalla lettera *c*) del comma 7, secondo cui le azioni di finanziamento emesse dalle BCC devono essere sottoscritte dal sistema di garanzia delle BCC e dai fondi mutualistici.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come il comma 7 dell'articolo 1 del decreto – legge, relativo all'emissione di azioni di finanziamento da parte delle BCC avesse senso nell'impostazione originaria del decreto – legge, ma abbia ormai perso di significato alla luce del fatto che, a seguito delle modifiche introdotte al comma 7 del nuovo articolo 37-*bis* del TUB, si consente

al MEF di abbassare la soglia minima di partecipazione delle BCC nella capogruppo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 1.211, 1.209 e 1.210.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200, Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215.

La Commissione approva gli identici emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200, Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215, come riformulati. Respinge successivamente l'emendamento Palese 1.205, per la parte ammissibile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione delle proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 2.015.

La Commissione approva quindi, come riformulate, le identiche proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 2.015, la quale, a seguito della sua riformulazione, assume il numero 1.217.

Daniele PESCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Ferdinando ALBERTI (M5S) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Maietta 1.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Maietta 1.01 e gli identici emendamenti Tabacci 2.1 e Palese 2.2, nonché gli emendamenti Tabacci 2.5 e Busin 2.7.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini

2.05, Sandra Savino 2.06, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.06, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, come riformulati.

La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi Palese 2.010, Pagano 2.011 e Sandra Savino 2.012.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo Nicoletti 2.014 risulta assorbito dalla precedente approvazione delle identiche proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 1.217 (ex 2.015), come riformulati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, concorda con quanto testé osservato dal Viceministro Morando, dichiarando quindi assorbito l'articolo aggiuntivo Nicoletti 2.014 dall'approvazione delle identiche proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 1.217 (ex 2.015), come riformulati.

Essendosi concluso l'esame degli articoli 1 e 2 del decreto – legge, ritiene quindi che la Commissione debba ora decidere se proseguire la seduta esaminando le proposte emendative riferite agli articoli da 14 a 16, ovvero aggiornare i lavori a domani.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera opportuno aggiornare i lavori alla seduta di domani, come originariamente previsto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che si possa accedere alla richiesta del collega Villarosa, riprendendo quindi l'esame del provvedimento nella giornata di domani, dopo il termine dei lavori antimeridiani dell'Aula, per terminare l'esame in sede referente nel pomeriggio della medesima giornata.

Michele PELILLO (PD) ritiene opportuno stabilire sin d'ora un termine ultimo entro cui concludere i lavori nella giornata di domani. Auspica, inoltre, che la presentazione di eventuali ulteriori proposte emendative da parte del relatore o del Governo possa avvenire già nel corso della seduta odierna, al fine anche di individuare un termine adeguato per la successiva presentazione di eventuali subemendamenti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) desidera comprendere meglio quali siano le effettive intenzioni del relatore e del Governo in relazione alla presentazione di nuove proposte emendative ovvero di eventuali riformulazioni di proposte emendative già presentate.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, considera ragionevoli le esigenze manifestate dai deputati Pelillo e Paglia, anche nell'ottica di assicurare il proficuo prosieguo dell'esame, che a suo giudizio potrà svolgersi in maniera ottimale solo previa visione delle ulteriori proposte emendative che il relatore o il Governo intendano eventualmente presentare. Ritiene comunque che, qualora non fosse possibile disporre sin d'ora dei pareri relativamente agli emendamenti riferiti ai rimanenti articoli del provvedimento, i lavori della Commissione potranno utilmente riprendere nella giornata di domani.

Sandra SAVINO (FI-PdL) condivide il metodo di lavoro testé prospettato dal Presidente.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento al quesito in precedenza posto dal deputato Paglia, avverte che l'orientamento del Governo – con specifico riguardo alle proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 12 del provvedimento, i quali vertono – lo ricorda – sulla questione qualificante della concessione della garanzia statale sui crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari – è quello di accogliere sostanzialmente i contenuti dell'emendamento Abrignani 3.14

nonché degli identici emendamenti Petrini 3.8, Vignali 3.16 e Sandra Savino 3.17, che sono volti a prevedere che ulteriori soggetti, oltre a quelli già previsti dal testo del decreto-legge, siano abilitati a richiedere l'accesso al sistema della garanzia statale sui crediti deteriorati ceduti. Avverte che tale l'estensione del meccanismo di garanzia a tali soggetti comporterà conseguentemente una serie di ulteriori modifiche puntuali del testo, ai fini del necessario coordinamento formale dello stesso. Segnala, peraltro, che l'eventuale ampliamento dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle norme concernenti la concessione della garanzia statale comporterà anche la necessità di procedere ad un adeguamento delle disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri sostenuti. Preannuncia, infine, l'intenzione del Governo di esprimere un orientamento favorevole, previa riformulazione, anche sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, che verte sulla rilevante tematica dell'anatocismo, connotata peraltro da particolare complessità tecnica, sulla quale è consapevole esservi un sostanziale interesse da parte dei diversi gruppi parlamentari.

Paolo PETRINI (PD), alla luce di quanto dichiarato dal Viceministro Morando nel corso dell'ultimo intervento, auspica possa avere luogo anche un'ulteriore riflessione sull'emendamento a sua firma 3.20, volto a prevedere che la garanzia dello Stato venga concessa anche nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di verificare la possibilità di depositare, sin dalla seduta odierna, le eventuali nuove proposte emendative ovvero le riformulazioni di proposte emendative già presentate.

La seduta, sospesa alle 21.40, è ripresa alle 21.55.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.24, 4.13, 5.3, 6.2, 8.5, 10.3,

11.2 e 16.15 (*vedi allegato 2*), che risultano ammissibili e per i quali propone di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11 della giornata di domani.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07 (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti quanto meno alle ore 11,30 della giornata di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Villarosa, non essendovi obiezioni fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte emendative

del relatore alle ore 11,15 della giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta che sarà convocata domani alle ore 13, con l'intento di concludere l'esame in sede referente entro le ore 17 della giornata stessa.

La seduta termina alle 22.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

Art. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-*bis*. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. »;

b) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;

c) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.

* 1. 37. Zoggia, Ribaudò.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-*bis*. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. »;

b) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;

c) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.

* 1. 56. Petrini, Lodolini, Giulietti.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

b) al comma 6, sostituire le parole « Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo » con le seguenti: « Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali »;

1. 134. (Nuova formulazione) Ginato.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. »

* **1. 202.** (Nuova formulazione) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da ban-

che aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. »

* **1. 217 (ex 2.015).** (Nuova formulazione) Kronbichler.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

** **1.145.** (Nuova formulazione) Moretto.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

** **1.142.** (Nuova formulazione) Causi.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

** **1.109.** (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

** **1.139.** (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Giuliotti, Arlotti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:

« 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo

bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento a:

a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole « comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-bis »;

b) al comma 3, sostituire le parole « comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-bis »;

1. 133. (Nuova formulazione) Giampaolo Galli.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

* **1. 122.** (Nuova formulazione) Pagano, Tancredi.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

* **1. 89.** (Nuova formulazione) Palese, Latronico.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ».

* **1. 213.** (Nuova formulazione) Blažina, Gebhard, Malisani.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia

delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ».

*** 1. 197.** (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 201.** (Nuova formulazione) Sottanelli.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 204.** (Nuova formulazione) Palese, Latronico.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 208.** (Nuova formulazione) Pagano, Tancredi.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito, inserire la seguente: cooperativo;

**** 1. 144.** Moretto.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito inserire la seguente: cooperativo;

**** 1. 136.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: « Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto su-

periore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma *3-ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a*), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi *3-bis* e *3-ter*, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma *3-bis* entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

* **1. 158.** *(Nuova formulazione)* Pelillo.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: « Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento

milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« *3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma *3-ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso

previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

* **1. 159.** (Nuova formulazione) Ginato.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 88.** (Nuova formulazione) Paglia, Fassina.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 214.** (Nuova formulazione) Causi.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 196.** (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 199.** (Nuova formulazione) Barbanti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 200.** (Nuova formulazione) Sottanelli.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 203.** (Nuova formulazione) Palese, Latronico.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 212.** (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

** **1. 215.** (Nuova formulazione) Moretto.

(Approvato)

Art. 2

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

* **2. 01.** *(Nuova formulazione)* Tabacci, Dellai, Gigli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

* **2. 02.** *(Nuova formulazione)* Palese, Latronico.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. ».

* **2. 03.** *(Nuova formulazione)* Barbanti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. ».

* **2. 04.** *(Nuova formulazione)* Pagano, Tancredi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

* **2. 05.** *(Nuova formulazione)* Petrini, Lolini, Giuliotti, Arlotti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

* **2. 06.** *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

* 2. 07. (Nuova formulazione) Ginato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

* 2. 08. (Nuova formulazione) Sottanelli.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* da parte di banche, *inserire seguenti:* e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito « società cedenti »);

b) *al comma 3, sostituire le parole:* nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1, *con le seguenti:* nella decisione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, le parole: 100 milioni di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* 120 milioni di euro.

3. 24. Il Relatore.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* valore netto di bilancio, *con le seguenti:* valore contabile netto alla data della cessione;

b) *alla lettera d), sostituire la parola:* antergate *con le seguenti:* possono essere antergate;

c) *alla lettera f), dopo le parole:* interessi sui Titoli *inserire la seguente:* senior.

4. 13. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo e secondo periodo sostituire le parole:* banca cedente, *con le seguenti:* società cedente;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.

5. 3. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni, *con le seguenti:* al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.

6. 2. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* banca cedente, *con le seguenti:* società cedente;

b) *al comma 3, dopo le parole:* Titoli junior o mezzanine *inserire le seguenti:* emessi nell'ambito di operazioni di carto-

larizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.

8. 5. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.

10. 3. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, con le seguenti: non pagato dalla società cessionaria;

b) al comma 3, dopo le parole: di tali diritti, inserire le seguenti: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.

11. 2. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: emessi inserire le seguenti: , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

16. 15. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
BOCCADUTRI 17.07**

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono

produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: « Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio ».